



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Regolamentazione dell’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del d.p.c.m. 17 maggio 2020, dal 18 maggio 2020.

IL SINDACO

Premesso che:

- con ordinanza sindacale n. 14896 di protocollo del 13 marzo 2020, in ragione dell’emergenza epidemiologica in atto, era stata disposta la chiusura al pubblico di aree e giardini pubblici fino al 25 marzo 2020;
- successivamente tale chiusura è stata disposta e confermata da disposizioni regionali e nazionali fino al 4 maggio 2020;
- con ordinanza sindacale n. 23576 di protocollo del 2 maggio 2020, in attuazione dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 74 sono state definite le condizioni per la fruizione di parchi e giardini pubblici;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 74;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 2020, n. 75;
- l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale 17 maggio 2020, n. 82;

Ricordato che:

- l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 74, al punto 5 dispone: *“È consentita la riapertura di parchi e giardini. Il Sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”*;
- il d.p.c.m. 17 maggio 2020 all’articolo 1, comma 1, lettere b) e d) conferma la possibilità di accedere *“ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici”* a determinate condizioni e di svolgere *“attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili”*;



CITTÀ DI CARPI

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna ha successivamente chiarito la portata delle sue ordinanze, evidenziando in particolare la possibilità di spostarsi con l'auto per raggiungere un parco;
- nelle risposte alla FAQ sul sito del Governo viene riportato che alcune attività sportive sono consentite purché svolte individualmente “... in aree o parchi pubblici ..., sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e del distanziamento interpersonale di almeno due metri, nonché del divieto di assembramento in occasione della preparazione, dell'esecuzione e della conclusione di tali attività, oltre che per l'accesso e l'uscita dai luoghi di svolgimento delle attività sportive”;

Preso atto altresì che sono giunte richieste di società sportive carpigiane, che non hanno a disposizione impianti sportivi all'aperto, di poter riprendere l'attività sportiva presso parchi pubblici nel rispetto del distanziamento interpersonale;

Ritenuto pertanto necessario rivede la regolamentazione dell'utilizzo delle aree in oggetto come segue:

- l'accesso è consentito dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
- i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne;
- è consentito effettuare attività sportiva o attività motoria nei parchi o giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramenti, nel rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per le attività statiche, cinque metri nel caso di camminata e dieci metri nel caso di corsa;
- nelle attività sportive e motorie è vietato il contatto fisico e l'utilizzo comune da parte di più persone delle medesime attrezzature;
- l'effettuazione di attività sportiva o motoria nei parchi da parte di gruppi organizzati è subordinata al nulla osta da parte dell'ufficio sport al quale dovrà essere inoltrata richiesta secondo le modalità che verranno definite dal competente dirigente;

Visto il Regolamento di polizia urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29 ottobre 2018, in particolare gli articoli 11 e 12;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. di stabilire che **dal 18 maggio 2020** l'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del d.p.c.m. 17 maggio 2020, situati nel territorio del Comune di Carpi, è regolamentato come segue:

- l'accesso è consentito dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
- i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne;
- è consentito effettuare attività sportiva o attività motoria nei parchi o giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramenti, nel rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per le attività statiche, cinque metri nel caso di camminata e dieci metri nel caso di corsa;
- nelle attività sportive e motorie è vietato il contatto fisico e l'utilizzo comune da parte di più persone delle medesime attrezzature;



CITTÀ DI CARPI

- l'effettuazione di attività sportiva o motoria nei parchi da parte di gruppi organizzati è subordinata al nulla osta da parte dell'ufficio sport al quale dovrà essere inoltrata richiesta secondo le modalità che verranno definite dal competente dirigente;
2. di dare atto che restano valide tutte le disposizioni e i divieti contenuti nel Regolamento di polizia urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 29 del 29 ottobre 2018;
3. di trasmettere copia della presente ordinanza a:
- Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
 - Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
 - Dirigente del Settore Ambiente;
4. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 18 maggio 2020

Il Sindaco
Alberto Bellelli
(firmato digitalmente)